
PARTE SPECIALE

**MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS.
231/2001**

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
---	--

INDICE

Sommario

INDICE	2
GENERALITÀ.....	3
0.1 Storia.....	3
1. ANALISI DEL RISCHIO DI REATO.....	3
1.1 Gestione del rischio (CoSo Report II)	3
1.2 Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: metodologia di lavoro	6
1.3 Focus sulla metodologia di Risk Analysis.....	9
1.4 I servizi Corporate	9
<i>1.4.1 Il Contratto Corporate Services tra INTERCONNECTOR ITALIA e INTERCONNECTOR ENERGY ITALIA</i>	9
1.5 Dei singoli Reati rilevanti per INTERCONNECTOR ITALIA S.C.p.A.....	11
1.6 I Reati rilevanti	13
<i>1.6.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 D.Lgs. 231/2001)</i>	13
<i>1.6.2 Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)</i>	17
<i>1.6.3 Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)</i>	22
2. ANALISI DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI AL D.LGS. 231/2001	25
2.1 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001	25
<i>2.1.1 Processi sensibili e procedure idonee ad impedire la realizzazione di reati contro la Pubblica Amministrazione</i>	28
<i>2.1.2 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati societari</i>	31
<i>2.1.3 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati tributari</i>	38

Documento: Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001
File: INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc
Approvazione: Consiglio di Amministrazione Verbale riunione del: 30.03.2023

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
---	--

GENERALITÀ

0.1 Storia

- Edizione 1 - 22 settembre 2017 - Modello organizzativo D.Lgs. 231/2001 - PARTE SPECIALE
- Edizione 2 - 30 marzo 2023 - Modello organizzativo D.Lgs. 231/2001 – PARTE SPECIALE

1. ANALISI DEL RISCHIO DI REATO

1.1 Gestione del rischio (CoSo Report II)

Nella redazione del presente Modello si è analizzato il “rischio di gestione” proprio dell’organizzazione aziendale tenendo conto, dei “principi generali al Management” che sono stati definiti dalla Guardia di Finanza, nel prosieguo anche solo “GdF”, con circolare n. 83607/2012.

Secondo le indicazioni della GdF il governo dell’azienda si basa sui seguenti elementi principali:

- obiettivi;
- rischi;
- controlli.

Di seguito vengono analizzati detti elementi.

La finalità principale del sistema di controllo interno è quella di assicurare il raggiungimento di obiettivi che siano identificati dalla società, nonché condivisi da tutta l’organizzazione aziendale.

Gli obiettivi possono essere strategici, operativi, di reporting e di conformità, come meglio descritti nella tabella esplicativa che segue.

Ogni società deve affrontare dei rischi di diversa natura ed ad ogni livello dell’organizzazione.

Il rischio deve essere inteso quale elemento sfavorevole che può pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi aziendali dei quali, quelli riferiti alle leggi e regolamenti *ex* D.Lgs. 231/2001, ne costituiscono una parte: quella qui rilevante.

Nessuna società potrà azzerare totalmente il rischio, nell’accezione sopra definita, tuttavia

Documento: <i>Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001</i>
File: <i>INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc</i>
Approvazione: <i>Consiglio di Amministrazione</i> Verbale riunione del: <i>30.03.2023</i>

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
--	---

ciascun rischio può essere “gestito” in modo da non compromettere l’operatività aziendale ed il raggiungimento di determinati obiettivi.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere consapevole di quali sono i rischi che minacciano l’organizzazione societaria e determinare, di conseguenza, il livello di rischio considerato “accettabile”, impegnandosi a mantenerlo tale a mezzo di azioni mirate di Risk Management.

Gli elementi che caratterizzano il rischio sono la “probabilità” del verificarsi dell’evento e il relativo “impatto” che l’evento dannoso può avere sulla organizzazione.

Tali elementi consentono di identificare quali rischi sono significativi per l’azienda, e perciò devono essere presi in considerazione, e quali, invece, hanno una rilevanza minore e possono essere trascurati.

Il Documento CoSO Report II è un esempio di come sono stati catalogati i vari rischi aziendali che sono strettamente collegati agli obiettivi di ciascuna società.

Proprio con riferimento al controllo, la GdF, nella propria circolare, lo individua come strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi che l’organizzazione societaria si è prefissata.

Il controllo, inoltre, elimina o riduce le conseguenze del rischio, rileva il rischio e segnala l’esigenza di un’azione correttiva.

Il controllo può essere svolto in due momenti: dopo aver posto in essere l’azione e, quindi, si ha un controllo rivelatore o prima di porre in essere l’azione e, quindi, si ha un controllo preventivo.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa di quanto sopra esposto.

INTERCONNECTOR ITALIA
SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001
PARTE SPECIALE

PS
Rev. n. 1

<u>OBIETTIVI</u>	<u>Strategici</u> Allineati alla <i>mission</i> aziendale: come l'azienda si adopera per creare valore per i suoi <i>stakeholders</i>	<u>Operativi</u> Riguardano l'efficacia e l'efficienza delle operazioni aziendali: la <i>performance</i> aziendale	<u>Di Reporting</u> Consistono nel rilascio di informazioni accurate e complete con i fini perseguiti	<u>Conformità</u> Le attività devono essere condotte nel rispetto della legge e del Modello
<u>ERM -Rischi</u> Individua otto componenti del sistema di controllo	<u>Ambiente interno</u> L'organo amministrativo determina il livello di accettabilità del rischio	<u>Definizione</u> Consiste nella determinazione degli obiettivi prima di individuare elementi che ne pregiudicano il conseguimento	<u>Eventi</u> Debbono essere identificati quelli che possono avere impatto sull'azienda	<u>Valutazione dei rischi</u> È l'attività di analisi e gestione dei rischi collegati agli obiettivi
	<u>Risposta al rischio</u> L'organo amministrativo seleziona una serie di azioni per consentire che il rischio possa essere mantenuti ad un livello accettabile	<u>Attività di controllo</u> Consiste nell'implementazione di procedure e politiche a che le risposte al rischio siano efficaci	<u>Informazioni e comunicazioni</u> Le notizie devono essere pertinenti affinché i destinatari delle stesse adempiano alle proprie responsabilità	<u>Monitoraggio</u> L'intero processo va monitorato e, se del caso, modificato
<u>Controlli</u>	<u>Controllo rivelatore</u> Dopo aver posto in essere l'azione	<u>Controllo preventivo</u> Prima di porre in essere l'azione		

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
--	---

Per poter individuare i processi e le attività per i quali esiste il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 occorre procedere ad un'attenta analisi del contesto aziendale e ad una "mappatura dei rischi-reato" c.d. Risk Assessment.

Nell'ambito di questa analisi, come indicato, sono stati identificati i soggetti responsabili dei processi e delle attività potenzialmente a rischio ed effettuate delle interviste di dettaglio con l'obiettivo di delineare un quadro completo della realtà aziendale.

Nel paragrafo successivo viene esposta la metodologia utilizzata a tal fine nella redazione del presente Modello.

1.2 Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: metodologia di lavoro

Tenendo anche conto delle linee guida elaborate da Confindustria, si è provveduto a costruire e sviluppare un Modello di organizzazione orientato attorno alle concrete situazioni che connotano l'attività operativa dell'azienda, ossia a tutte le reali attività e strutture organizzative della società – e perciò ai reali "rischi di reato" prospettabili in relazione ad esse – avuto appunto riguardo a tutte le specificità di ogni settore di attività e ad ogni singola ipotesi di reato identificata dal D.Lgs. 231/2001. Si è, cioè, "ritagliato" il Modello Organizzativo, più che rispetto a principi generali e astratti, attorno alle dette concrete situazioni e strutture organizzative, e quindi in base ai rischi di reato prospettabili in relazione ad esse, avuto riguardo a tutte le loro specificità.

Come noto la Società è già da tempo dotata di Modello Organizzativo.

In considerazione di alcune modifiche intervenute nell'organizzazione societaria nonché in considerazione delle ultime novelle legislative in materia di responsabilità degli enti *ex* D.Lgs. 231/2001, INTERCONNECTOR ha deciso di procedere con l'aggiornamento del Modello Organizzativo già in vigore.

A tale scopo, l'attività di aggiornamento del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della tracciabilità e della verificabilità di tutte le operazioni svolte nell'ambito dell'attività societaria, in modo tale da consentire un controllo effettivo sulla stessa, nonché la coerenza con i precetti del D.Lgs. 231/2001.

I fase: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale

In primo luogo, l'elaborazione del presente Modello ha preso le mosse dalla raccolta e valutazione di tutta la documentazione ufficiale, disponibile presso la società, e relativa a:

Documento: Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001
File: INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc
Approvazione: Consiglio di Amministrazione Verbale riunione del: 30.03.2023

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
--	---

- organigramma del Gruppo;
- visura camerale;
- statuto societario;
- deleghe e procure, altri documenti societari, contabili e bilancistici;
- precedenti processi, condanne o comunque procedimenti subiti dalla società, di qualsivoglia natura giuridica;
- contrattualistica rilevante;
- i precedenti accadimenti aziendali rilevanti;
- ogni altra informazione rilevante.

Siffatti documenti sono stati, quindi, esaminati al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività della società, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze, funzionale allo svolgimento delle attività rientranti nella fase seguente.

II fase: identificazione delle attività a rischio

Successivamente, si è proceduto all'individuazione di tutte le attività di INTERCONNECTOR prendendo le mosse da un meticoloso lavoro di mappatura delle singole operazioni svolte dalla stessa, svolto intervistando i soggetti apicali e tutti coloro che hanno un ruolo significativo nelle aree a rischio potenziale di Reato. Ogni singola attività è stata analizzata in dettaglio, al fine di verificarne sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative e la ripartizione delle competenze, sia la sussistenza o insussistenza, per ciascuna di esse, di uno specifico rischio di commissione delle ipotesi di reato indicate dal D.Lgs. 231/2001.

In particolare, le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono state identificate mediante un'analisi delle varie procedure, nonché attraverso interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale (membri del Consiglio di Amministrazione, Responsabili afferenti ad altre società del Gruppo, Amministratore Delegato e consulenti esterni), condotte da più soggetti, con diverse e specifiche competenze, al fine di favorire le migliori conoscenze in relazione all'operatività di ciascun singolo settore di attività della società. Nell'attività di aggiornamento del Modello è stato altresì acquisito il contributo dell'Organismo di Vigilanza in carica. I risultati degli incontri e dell'attività di *due diligence* sopra dette, documentati attraverso verbalizzazioni sintetiche, oltre ad illustrare i contenuti e le modalità operative di ciascuna unità organizzativa, esprimono i concreti profili di rischio di commissione delle ipotesi di

Documento: Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001
File: INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc
Approvazione: Consiglio di Amministrazione Verbale riunione del: 30.03.2023

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
---	--

reato individuate dal D.Lgs. 231/2001. Per ciascuna attività, si è poi provveduto ad indicare le specifiche ragioni di sussistenza o insussistenza di ciascun profilo di rischio.

III fase: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Per le aree a rischio si è poi richiesto al soggetto responsabile della gestione delle attività di volta in volta identificate, di illustrare le procedure operative ed i concreti controlli esistenti e idonei a prevenire il rischio individuato.

IV fase: gap analysis

La situazione di rischio e dei relativi presidi, emersa da quanto sopra, è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001, al fine di individuare le eventuali lacune e carenze del sistema esistente. Si è provveduto quindi a proporre, con l'accordo del CdA, gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole già presenti nella pratica operativa.

V fase: definizione dei Protocolli e delle Procedure

Per ciascuna funzione in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, si è definito uno o più protocolli di decisione e gestione, contenenti la disciplina che il soggetto avente la responsabilità operativa ha contribuito ad individuare come la più idonea a governare il profilo di rischio individuato: un insieme di regole, insomma, originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del sistema di prevenzione del rischio.

I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione. Ciascuno dei siffatti Protocolli di decisione e gestione dovrà essere formalmente recepito in INTERCONNECTOR, rendendo ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.

La definizione dei Protocolli si completa e si integra con le regole previste dal Codice Etico e dalle Procedure che la società adotta ed applica, i quali rappresentano strumenti fondamentali per esprimere quei principi di deontologia aziendale che INTERCONNECTOR riconosce come propri e sui quali fonda una sana, trasparente e corretta gestione delle attività compiute da tutti i propri rappresentanti e da tutti i soggetti afferenti alla Società.

Documento: Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001
File: INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc
Approvazione: Consiglio di Amministrazione Verbale riunione del: 30.03.2023

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
---	--

1.3 Focus sulla metodologia di Risk Analysis

La società ha elaborato una tabella di Analisi del Rischio che è stata redatta sulla base di una precisa metodologia esplicita in un separato documento allegato al presente Modello.

È stato valutato il grado di rischio rispetto a ciascun reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nel contesto dell'attività espletata dalla Società, così identificando il Rischio (suddiviso poi in inerente e residuo alla stregua di quanto meglio specificato sotto e nella metodologia).

1.4 I servizi Corporate

L'attuale organizzazione del Gruppo INTERCONNECTOR ha comportato la necessità, anche al fine di ottimizzare ed agevolare la gestione di aspetti di natura amministrativa e gestionale, di sviluppare e centralizzare alcuni Servizi in una specifica società facente parte del Progetto. Ciò è stato fatto al fine di incrementare le sinergie tra le società facenti parte del Gruppo e di mantenere un efficiente coordinamento tra le stesse.

1.4.1 Il Contratto Corporate Services tra INTERCONNECTOR ITALIA e INTERCONNECTOR ENERGY ITALIA

La Società affida la gestione e l'esecuzione di alcune attività ad altra società facente parte del Progetto Interconnector, e ciò attraverso la conclusione di un contratto denominato di appalto di servizi/corporate service, allegato al presente Modello organizzativo, nel quale è previsto che INTERCONNECTOR ITALIA sia beneficiaria di servizi resi da INTERCONNECTOR ENERGY ITALIA, che opera in qualità di Service Provider.

Tuttavia, resta inteso che il CdA di INTERCONNECTOR ITALIA non è esonerato dalle proprie responsabilità di controllo sulla correttezza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in merito all'operato del Service Provider.

Il CdA della Società ha stabilito:

- quali attività possono essere oggetto del Contratto Corporate Services;
- ogni informazione da richiedere al Service Provider ovvero la documentazione attestante la regolarità fiscale, contributiva e normativa nel trattamento dei propri dipendenti.

Il Contratto *Corporate Services* prevede tra l'altro:

- in modo chiaro l'elenco dei Servizi che il Service Provider eseguirà in favore del Beneficiario, le modalità di esecuzione degli stessi ed il relativo corrispettivo;
- che il Service Provider rende i Servizi nel rispetto dei criteri, metodologie, procedure e formalità utilizzate dallo stesso Service Provider nell'esercizio della propria

Documento: <i>Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001</i>
File: <i>INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc</i>
Approvazione: <i>Consiglio di Amministrazione</i> Verbale riunione del: <i>30.03.2023</i>

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
--	---

impresa che il Beneficiario conosce ed accetta. A seguito di due diligence le procedure adottate dal Service Provider sono risultate conformi a quelle implementate nell'organizzazione del Beneficiario;

- che il Service Provider si impegni a trasmettere alla beneficiaria la seguente documentazione: certificato di iscrizione alla CCIA; documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nelle modalità di cui all'articolo 29 dello stesso decreto; Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); posizione INPS; posizione INAIL.
- che il Service Provider informa tempestivamente la Società di qualsiasi circostanza o fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire il Servizio in conformità alla normativa vigente ed in maniera efficiente ed efficace;
- che il Contratto di Corporate Services non può essere oggetto di sub-cessione senza il consenso della Società, né i servizi effettuati possono essere oggetto di sub-appalto ad opera del provider;
- le sanzioni previste nel caso di violazione di quanto previsto nel presente contratto.

In materia di responsabilità amministrativa degli enti ed al fine di definire i limiti di responsabilità della stessa è, inoltre previsto contrattualmente che le due società INTERCONNECTOR legate dal vincolo contrattuale, si diano atto reciprocamente di:

- avere ciascuna società adottato un Modello organizzativo e di gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- monitorare ed aggiornare il proprio Modello Organizzativo tenendo in considerazione le novelle legislative ed organizzative, ai fini di una efficace tutela delle rispettive società.

Le società si impegnano, nei confronti l'una dell'altra, al rispetto più rigoroso dei rispettivi Modelli con particolare riguardo alle aree di detti Modelli che presentano rilevanza ai fini dei Servizi resi, e si impegnano, altresì, a darsi reciprocamente notizia di eventuali violazioni, che dovessero verificarsi e che dovessero avere attinenza con il contratto in questione.

In generale, le società si impegnano, nell'espletamento dei Servizi, ad astenersi da comportamenti e condotte che possano, in qualsiasi modo, integrare fattispecie di Reato.

A presidio di ogni eventuale rischio di commissione dei Reati è contrattualmente previsto che siano tenute riunioni periodiche tra i rappresentanti delle società contraenti al fine di verificare l'andamento dei Servizi forniti dal Service Provider e l'esecuzione in generale del presente

Documento: <i>Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001</i>
File: <i>INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc</i>
Approvazione: <i>Consiglio di Amministrazione</i> Verbale riunione del: <i>30.03.2023</i>

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
---	--

contratto.

Inoltre, vi è il controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza di INTERCONNECTOR, che potrà verificare l'esatto adempimento di quanto previsto nel Contratto di appalto. Verrà altresì attuato un adeguato interscambio informativo tra gli Organismi di Vigilanza delle due società, il che garantirà la massima efficacia del controllo sullo svolgimento dei Servizi resi, garantendo la più ampia base informativa.

1.5 Dei singoli Reati rilevanti per INTERCONNECTOR ITALIA S.C.p.A.

Il presente paragrafo ed i successivi di codesta sezione costituiscono un approfondimento giuridico sulle fattispecie risultate rilevanti all'esito dell'analisi dei rischi.

Per semplicità di trattazione, verranno illustrati i processi a rischio nella successiva sezione, sempre in relazione ai Reati qui analizzati.

Dall'analisi dei rischi effettuata in INTERCONNECTOR ITALIA S.C.p.A. ai fini del D.Lgs. 231/2001 con le modalità di cui sopra, la cui documentazione è custodita a cura dell'OdV, è emerso che le categorie di reato il cui rischio di commissione è risultato rilevante (medio-basso), sono le seguenti:

- reati contro la P.A. *ex art. 25 D.Lgs. 231/2001*;
- reati societari *ex art. 25 ter D.Lgs. 231/2001*;
- reati tributari *ex art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001*.

Pertanto, verranno indicati nella presente Parte Speciale del Modello i Protocolli e le Procedure idonei ad impedire la commissione di reati appartenenti alle suesposte categorie di Reato.

Per quanto concerne, infine, le residue categorie di reati previste dal D.Lgs. 231/2001, queste presentano un livello di rischio residuo o meramente teorico:

- reati commessi attraverso erogazioni pubbliche *ex art. 24 D.Lgs. 231/2001*;
- reati di criminalità informatica e di illecito trattamento dei dati *ex art. 24 bis D.Lgs. 231/2001*;
- delitti contro l'industria e commercio *ex art. 25 bis.1 D.Lgs. 231/2001*;
- reati di falso nummario *ex art. 25 bis D.Lgs. 231/2001*;
- reato di mutilazione degli organi genitali femminili *ex art. 24 quater.1 D.Lgs. 231/2001*;

Documento: <i>Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001</i>
File: <i>INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc</i>
Approvazione: <i>Consiglio di Amministrazione</i> Verbale riunione del: <i>30.03.2023</i>

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
---	--

- reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico *ex art. 25 quater* D.Lgs. 231/2001;
- reati contro la personalità individuale *ex art. 25 quinquies* D.Lgs. 231/2001;
- reati di market abuse *ex art. 25 sexies* D.Lgs. 231/2001;
- reati contro la vita e l'incolumità individuale con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro *ex art. 25 septies* D.Lgs. 231/2001;
- reati in materia di ricettazione e riciclaggio *ex art. 25 octies* D.Lgs. 231/2001;
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti *ex art. 25 octies.1* D.Lgs. 231/2001;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore *ex art. 25 novies* D.Lgs. 231/2001;
- reati di induzione a rendere o a non rendere dichiarazioni mendaci innanzi all'autorità giudiziaria *ex art. 25 decies* D.Lgs. 231/2001;
- reati ambientali *ex art. 25 undecies* D.Lgs. 231/2001;
- reati in materia di assunzione di cittadini provenienti da paesi terzi il cui soggiorno è irregolare *ex art. 25 duodecies* D.Lgs. 231/2001;
- reati di razzismo e xenofobia *ex art. 25 terdecies* D.Lgs. 231/2001;
- frodi sportive ed esercizio abusivo di gioco e scommessa *ex art. 25 quaterdecies* D.Lgs. 231/2001;
- reati di contrabbando *ex art. 25 sexiesdecies* D.Lgs. 231/2001;
- reati contro il patrimonio culturale *ex art. 25 septiesdecies* D.Lgs. 231/2001;
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici *ex art. duodevicies* D.Lgs. 231/2001.

Con riguardo a dette categorie di reato non si procederà, dunque, a svolgere un approfondimento né dal punto di vista giuridico, né per quanto concerne l'individuazione dei processi sensibili e dei conseguenti presidi preventivi. Ai fini di prevenzione della verifica di tali reati si reputa sufficiente il rispetto del Codice Etico adottato dalla Società.

Documento: <i>Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001</i>
File: <i>INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc</i>
Approvazione: <i>Consiglio di Amministrazione</i> Verbale riunione del: <i>30.03.2023</i>

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
---	--

1.6 I Reati rilevanti

1.6.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 D.Lgs. 231/2001)

Definizione di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed incaricato di Pubblico Servizio

Al fine di circoscrivere la portata applicative delle fattispecie di reato presupposto contenuto nell'art. 24 del D.Lgs. 231/01, è fondamentale svolgere un preliminare inquadramento della nozione di Pubblica Amministrazione, considerata ai fini della individuazione delle aree a rischio. Fondamentale è il contributo degli artt. 357 e 358 Codice penale, i quali definiscono il concetto di Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio, funzionari che possono ricoprire il ruolo di soggetto attivo (autore) del reato contro la Pubblica Amministrazione.

In base alle definizioni contenute nel codice penale, sono considerati Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio coloro che, legati o meno da un rapporto di dipendenza con la P.A., svolgono un'attività regolata da norme di diritto pubblico e atti certificativi o autorizzativi.

Ai sensi dell'art. 357, comma 1 del Codice penale, è considerato Pubblico Ufficiale colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (disciplinata da norme di diritto pubblico);

Ai sensi dell'art. 358 del Codice Penale, “sono incaricati di un pubblico servizio (disciplinato da norme di diritto pubblico ma senza i poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione) coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”.

Per giurisprudenza consolidata, ai fini della individuazione di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, occorre verificare se la relativa attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico e sia volta, in concreto, al perseguimento di interessi collettivi.

La figura di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio può attribuirsi anche ad Enti che, anche se regolati da norme di diritto privato, svolgano di fatto o prestino servizi nell'interesse della collettività con funzione pubblicistica o, comunque, nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale, quali forniti da società sotto controllo pubblico (per esempio: Poste Italiane Spa, Ferrovie dello Stato, Enel Spa, Eni Spa, Telecom Italia Spa, Hera Spa).

È possibile che un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione risponda per la commissione di reati propri contro la PA (ossia quelli realizzabili esclusivamente dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio) ancorché quest'ultimo non sia munito della qualifica di cui agli artt. 357 e 358 c.p. In tali casi, la persona fisica può rispondere nelle forme del concorso dell'*extraneus* in reato proprio.

Di seguito vengono esposte le sole fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 del D.Lgs.

Documento: <i>Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001</i>
File: <i>INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc</i>
Approvazione: <i>Consiglio di Amministrazione</i> Verbale riunione del: <i>30.03.2023</i>

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
---	--

231/2001 che, all'esito dell'attività di analisi del rischio, sono risultati rilevanti per INTERCONNECTOR:

Art. 25 concussione induzione indebita dare o promettere utilità e corruzione

- **Art. 318 c.p. – Corruzione per un atto d'ufficio**

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

- **Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

- **Art. 320 – Corruzione di incaricato di Pubblico Servizio**

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo

- **Art. 321 – Pene per corruttore**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

- **Art. 322 commi 2° e 4° codice penale - Istigazione alla corruzione**

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318,

Documento: Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001
File: INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc
Approvazione: Consiglio di Amministrazione Verbale riunione del: 30.03.2023

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
--	---

ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo

- **Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e, 322, terzo e quarto comma, e 323, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
--	---

Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321, e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Analisi delle fattispecie:

Nel corso degli ultimi anni si è assistito a un costante e generalizzato inasprimento delle pene previste in relazione a taluni illeciti compresi nella categoria dei reati contro la Pubblica Amministrazione. Dalle innovazioni introdotte con la Legge 190 del 26 novembre 2012 (abuso d'ufficio, peculato, corruzione e concussione), passando per gli incrementi sanzionatori di cui alla l. 27 maggio 2015, n. 69, sino agli ulteriori aumenti operati con la Legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. "spazza corrotti"). Vi sono quindi state rilevanti modifiche in tema di corruzione e concussione. È stata modificata la struttura del reato di corruzione impropria (cioè la corruzione per atto d'ufficio) oggi chiamata "corruzione per l'esercizio della funzione" (art. 318 e 320 Codice penale). Con tale modifica il legislatore ha esteso la punibilità all'incaricato di pubblico servizio, sanzionando non solo la "retribuzione", bensì qualsiasi forma di utilità promessa o ottenuta. L'art. 318 c.p., inoltre, prevede una fattispecie corruttiva di carattere generale, non più vincolata al compimento di un atto predeterminato del funzionario pubblico, che sanziona un generico asservimento della funzione. Essendo stata eliminata l'ipotesi della corruzione impropria susseguente (che in passato non prevedeva la punibilità per il privato), non vi è più alcuna differenza sanzionatoria tra chi paga,

Documento: Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001
File: INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc
Approvazione: Consiglio di Amministrazione Verbale riunione del: 30.03.2023

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
--	---

offre o promette (c.d. corruttore) e il pubblico funzionario (c.d. corrotto).

La fattispecie prevista dall'art. 319 c.p. si realizza, invece, quando il Pubblico Ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

L'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: accelerare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia, e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

L'art. 320 c.p. si limita ad estendere la punibilità delle condotte di cui alle precedenti disposizioni anche alla figura dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

L'art. 321 c.p., nondimeno, regola il regime sanzionatorio in capo al corruttore, da applicarsi a carico di colui che abbia operato al fine di influenzare l'operato della PA, tramite dazioni o promesse in favore del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

L'art. 322 c.p. sanziona invece il soggetto che abbia intrapreso una iniziativa corruttiva nei confronti di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio, al fine di influenzarne l'attività e quindi inducendolo, alternativamente, al compimento di un atto ovvero a disattendere un dovere d'ufficio. Detta particolare ipotesi di reato trova applicazione allorché il mercimonio illecito non si perfeziona a causa della mancata accettazione della proposta corruttiva.

Da ultimo, l'art. 322-bis c.p. estende l'applicabilità di alcune specifiche fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione disciplinate dal codice penale, prevedendo che soggetti istituzionali coinvolti nelle condotte illecite possano essere anche: esponenti delle istituzioni europee, quali componenti del Parlamento della Commissione, della Corte di Giustizia, ecc.; funzionari o agenti delle medesime istituzioni; altri funzionari o agenti afferenti alle istituzioni o ai Trattati istitutivi dell'UE. Di recente l'articolo è stato modificato ad opera del D.Lgs. 156/2022, che ha inserito tra i reati per i quali opera l'estensione anche l'Abuso d'ufficio *ex art. 323 c.p.*

1.6.2 Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)

Come si è provveduto ad evidenziare all'interno del Par. 1.4, tra INTERCONNECTOR ITALIA S.C.p.A. e INTERCONNECTOR ENERGY ITALIA S.C.p.A. è stato stipulato il Contratto di appalto/corporate services, che ricomprende i Servizi meglio specificati nel contratto, tra cui quelli di amministrazione, legali e tecnici.

Seppure, quindi, detti Servizi vengano svolti direttamente da INTERCONNECTOR ENERGY ITALIA S.C.p.A., con proprio personale dipendente, il rischio di eventuale commissione

Documento: Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001
File: INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc
Approvazione: Consiglio di Amministrazione Verbale riunione del: 30.03.2023

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
---	--

dei reati societari viene gestito dalla Società alla pari di altri rischi risultati sensibili a seguito di Risk Analysis.

Ed invero, le attività amministrativa e contabile possono concorrere nella realizzazione delle fattispecie rilevanti in parola.

Infatti, l'articolo 25 *ter*, comma 1, D.Lgs. 231/2001, inserito dall'articolo 3 del D.Lgs. 61/2002, nel richiamare le fattispecie dei reati societari previsti dal codice civile, dispone che: “[...]se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano [...]” le sanzioni pecuniarie definite in forma edittale per fattispecie di reato.

Il richiamo dei reati societari così operato, determina effetti rilevanti in tema di definizione delle fattispecie di reato imputabili agli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, poiché:

- alcuni reati, come più avanti si preciserà, ben difficilmente possono essere “commessi nell’interesse della società”;
- altre fattispecie sono “caricate” di ulteriori elementi descrittivi che limitano le ipotesi di responsabilità amministrativa configurabili in capo agli enti, elencando quali soggetti attivi dei reati societari: amministratori, direttori generali o dirigenti preposti, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza. È, dunque, ristretta l’applicabilità di talune fattispecie (i.e. per i reati comuni) e, in alcuni casi, perfino esclusa (basti pensare alle ipotesi di reati propri di soggetti diversi da quelli ricordati).

Per comodità, i reati societari possono essere suddivisi nelle seguenti tre categorie, sulla base, in particolare, dell’interesse protetto dalle norme:

Le falsità:

- artt. 2621, 2621 *bis* e 2622 c.c. False comunicazioni sociali.
- art. 27 D.Lgs. 39/2010 (*ex* art. 2624 c.c.) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione (concorso in).

La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio

- art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.

Documento: Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001
File: INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc
Approvazione: Consiglio di Amministrazione Verbale riunione del: 30.03.2023

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
--	---

- art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.
- art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante.
- art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori.
- art. 2629 *bis* c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi.
- art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.
- art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

Altri illeciti

- art. 29 D.Lgs. 39/2010 (*ex art.* 2625 c.c. Impedito controllo).
- art. 2635 c.c. Corruzione tra privati.
- art. 2635 *bis* c.c. Istigazione alla corruzione.
- art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea.
- art. 2637 c.c. Aggiotaggio.
- art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Alcune brevi note devono essere spese per il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato) che ha riformulato il reato di corruzione tra privati *ex art.* 2635 c.c.

Detto Decreto inoltre ha introdotto il reato di istigazione alla corruzione *ex art.* 2635 *bis* c.c.: Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. Detta norma, la cui condotta oggettiva richiama quella di cui all'art. 2635 c.c. riguarda i casi di "sollecitazione non accolta" e di "offerta non accettata". Il D.Lgs. n. 38/2017 ha inoltre introdotto un articolo relativo alle pene accessorie (art. 2635 *ter* c.p.) che di seguito si riporta: La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
--	---

persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma. Il D.Lgs. 38/2017 ha comportato una modifica dell'art. 25 ter, comma 1, lettera s-bis) del D.Lgs. 231/2001 in relazione alle sanzioni per l'ente nel caso di commessi reati di cui agli artt. 2635 c.c. e 2635 bis c.c., prevedendo nel caso di corruzione tra privati la sanzione pecuniaria va da quattrocento a seicento quote (prima da 200 a 400 quote) nei casi di istigazione alla corruzione ex art. 2635 bis c.c. la sanzione va da duecento a quattrocento quote. In tali ipotesi di reato sono previste anche le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto.

I reati di cui trattasi, per la cui analitica descrizione si rinvia all'Elenco Reati documento allegato e parte integrante del presente Modello, sono connotati da un indice di rischio basso o residuo in INTERCONNECTOR ITALIA. Si precisa che l'indice di rischio di commissione di tutti i reati societari è determinato, per ciascuna funzione aziendale, nella tabella di analisi dei rischi, allegata al presente Modello.

Assumono rilievo, in particolare:

- **Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali**
- **Art 2621 bis c.c. - Fatti di lieve entità**

Questi reati, di unitario disvalore penale, si perfezionano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Congiuntamente ai requisiti di carattere generale ai fini della configurabilità della responsabilità in capo all'ente ex D.Lgs. 231/2001, si precisa che affinché siano realizzabili le singole fattispecie:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- è necessario che sussista l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

Documento: Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001
File: INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc
Approvazione: Consiglio di Amministrazione Verbale riunione del: 30.03.2023

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
---	--

Si noti che:

- per bilanci si intendono il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio straordinario;
- per relazioni si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge che forniscono una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- per altre comunicazioni sociali devono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, comprese quelle dovute e dirette al mercato;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Esempio di possibile condotta illecita: l'Amministratore iscrive in bilancio un ammontare di crediti superiore al dovuto, al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale.

- **Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati**

Detta fattispecie di reato è stata oggetto di modifica da parte del Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

Nell'originaria formulazione il reato si realizzava qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà cagionano nocumento alla società.

Inoltre, proseguiva la norma, la pena consiste nella reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma del citato articolo.

Oggi il reato in parola ha subito diverse rilevanti modifiche in quanto in primo luogo la ricezione di denaro o altra utilità può essere richiesta dai soggetti richiamati dalla fattispecie incriminatrice di società o enti privati anche per interposta persona.

Sul versante delle condotte, nel primo comma dell'art. 2635, fa il suo ingresso – accanto alla ricezione e all'accettazione della promessa, la sollecitazione; cui fa da pendant, nel terzo comma,

Documento: <i>Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001</i>
File: <i>INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc</i>
Approvazione: <i>Consiglio di Amministrazione</i> Verbale riunione del: <i>30.03.2023</i>

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
---	--

l'offerta.

- **Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione**

Per il testo della norma in esame si rinvia all'Elenco Reati, parte integrante del presente Modello. Anche questa norma è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 38 del 15 marzo 2017.

Detta norma, la cui condotta oggettiva richiama quella di cui all'art. 2635 c.c., riguarda i casi i casi di "sollecitazione non accolta" e di "offerta non accettata".

1.6.3 Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

Con la conversione del decreto fiscale avvenuta con la Legge 157/2019 è stato introdotto l'art. 25 *quinquiesdecies* nel D.Lgs. n. 231 del 2001 così includendo nell'elenco dei reati rilevanti alcuni reati tributari previsti dal D.lgs. n. 74 del 2000 (2, 3 ,8, 10 e 11 D.Lgs. n. 74/2000). L'elenco dei reati tributari rilevanti ai sensi della responsabilità degli enti è stato successivamente ampliato, e ciò per effetto dell'attuazione della Direttiva UE 2017/1371, attraverso il D.Lgs. n. 75/2020.

Rientrano pertanto, ad oggi, tra tali fattispecie, i seguenti art. del D.Lgs. 74/2000:

- Art. 2 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti riferiti ad operazioni inesistenti
- Art. 3 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Art. 4 – Dichiarazione infedele
- Art. 5 – Omessa dichiarazione
- Art. 8 – Emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti
- Art. 10 – Occultamento o distruzione di documenti contabili
- Art. 10-*quater* – Indebita compensazione
- Art. 11 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, INTERCONNECTOR ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato, delle quali viene riportato il testo integrale, oltre ad una breve esposizione delle principali possibili modalità di attuazione.

Documento: <i>Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001</i>
File: <i>INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc</i>
Approvazione: <i>Consiglio di Amministrazione</i> Verbale riunione del: <i>30.03.2023</i>

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
--	---

(i) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, comma 1 e comma 2-bis)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi”.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Analisi della fattispecie

Il reato punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (IVA), indica nelle relative dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi utilizzando fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

L'inesistenza delle operazioni può essere totale o parziale e può essere di tipo oggettivo o soggettivo. Sono inesistenti, quindi, non solo le operazioni del tutto mai poste in essere, ma anche quelle diverse in qualità e quantità e quelle poste in essere in favore di un soggetto diverso da quello che le sta utilizzando per fini dichiarativi.

Il reato si consuma con la presentazione della dichiarazione fiscale che contiene elementi passivi inesistenti sulla base delle false fatture.

(ii) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando,

Documento: Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001
File: INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc
Approvazione: Consiglio di Amministrazione Verbale riunione del: 30.03.2023

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
--	---

congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali".

Analisi della fattispecie

Questa ipotesi di reato sussiste quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, vengono indicati nelle relative dichiarazioni attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi, crediti e ritenute fittizie. Il reato deve essere commesso compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria. La mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali non costituiscono mezzi fraudolenti. Inoltre, fra i mezzi fraudolenti sono espressamente escluse le fatture false di cui all'art. 2.

Perché sussista il reato, quindi, è necessaria una condotta connotata dall'uso di artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità contabile e l'idoneità deve essere valutata in concreto.

(iii) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 comma 1, comma 2 bis del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000)

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti

Documento: Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001
File: INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc
Approvazione: Consiglio di Amministrazione Verbale riunione del: 30.03.2023

per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Analisi della fattispecie

Questo reato è l'altra faccia della medaglia del reato previsto dall'art. 2 e punisce chi emette le fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Il soggetto che emette la fattura per un'operazione totalmente, parzialmente, oggettivamente o soggettivamente inesistente, non è punito a titolo di concorso con chi utilizza la fattura stessa nelle proprie dichiarazioni, ma è perseguito autonomamente.

Inoltre, ai fini della sussistenza del reato è sufficiente che la fattura falsa sia emessa, essendo irrilevante l'effettivo uso da parte del ricevente nelle proprie dichiarazioni fiscali.

La nozione di "altri documenti" va intesa come riferita a tutti i documenti a cui le norme tributarie attribuiscono valore probatorio di fatture, destinati ad attestare fatti aventi rilevanza fiscale.

2. ANALISI DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI AL D.LGS. 231/2001

2.1 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti che possono essere posti in essere da soggetti afferenti ad INTERCONNECTOR e dai Destinatari del presente Modello.

Obiettivo di questa prima parte del paragrafo è indicare i presidi minimi dell'organizzazione aziendale, volti a prevenire la commissione di tutti i Reati.

A tale fine, tutti i Destinatari del presente Modello adottano regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Codice etico e dal Modello, onde prevenire il verificarsi dei Reati da cui può

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
--	---

conseguire una responsabilità penale-amministrativa della Società.

Nello specifico, il presente paragrafo ha lo scopo di:

a) indicare i principi procedurali che tutti i Destinatari del presente Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle funzioni aziendali, i principi cui devono ispirarsi gli strumenti esecutivi necessari per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Le procedure di dettaglio, frutto dell'implementazione nelle operazioni quotidiane e delle altre attività svolte nella Società, sono definite nelle Procedure adottate ad implementazione dei presidi indicati nella presente Parte Speciale del Modello.

Con riferimento alle aree di attività sensibili al rischio di reato, la Società ha individuato i seguenti principi cardine che, regolando tali attività, rappresentano gli strumenti diretti a definire il *modus operandi* nell'adozione e nell'attuazione delle decisioni della Società, nonché a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai reati da prevenire:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su di un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni ed i compiti attribuiti e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- divieto di intraprendere alcuna operazione significativa senza preventiva autorizzazione;
- regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- adeguata regolamentazione procedurale delle attività aziendali cosiddette sensibili, cosicché:
 - i processi operativi siano definiti prevedendo un adeguato supporto documentale per consentire che essi siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità;
 - le decisioni e le scelte operative siano sempre tracciabili in termini di caratteristiche e

Documento: Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001
File: INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc
Approvazione: Consiglio di Amministrazione Verbale riunione del: 30.03.2023

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
--	---

motivazioni e siano sempre individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività;

- siano garantite modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- siano documentate le attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
- esistano meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione all'accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
- sia sempre e comunque garantita la salubrità dei luoghi ove il personale della Società svolge la propria attività;
- sia garantita, quale interesse primario di INTERCONNECTOR, l'integrità fisica e la sicurezza delle condizioni di lavoro per tutti i soggetti afferenti alla Società, e per i terzi che con la medesima si rapportino;
- sia garantito il rispetto del Testo Unico Ambiente e delle altre normative in ambito ambientale.

I principi e le procedure sopra descritte sono coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria e sono ritenuti dalla Società ragionevolmente idonei anche a prevenire i reati richiamati dal Decreto. Per tale motivo, la Società ritiene fondamentale garantire la corretta e concreta applicazione dei sopra citati principi di controllo in tutte le aree di attività aziendali, con speciale riguardo a quelle risultate, a seguito di Risk Analysis, maggiormente sensibili.

I predetti principi costituiscono anche il riferimento sulla base del quale vengono redatte le procedure interne, in modo tale da costituire presidi idonei ad evitare la commissione di reati.

Quanto ai Reati per i quali è emersa una possibilità residua o meramente teorica di commissione i presidi giudicati idonei dal CdA di INTERCONNECTOR ITALIA sono le prescrizioni del Codice Etico, che costituiscono per tutti i Destinatari del Modello lo standard di comportamento richiesto dalla Società nella conduzione di ogni propria attività.

Anche a tali categorie si applicano, in caso di adozione ed implementazione di procedure interne le regole del presente paragrafo.

Per le altre categorie di Reati vengono elencati di seguito gli ulteriori protocolli, specificamente implementati allo scopo di garantire l'agire etico e in piena conformità alla normativa da parte della Società e, al contempo, di impedire la commissione di reati.

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
---	--

2.1.1 Processi sensibili e procedure idonee ad impedire la realizzazione di reati contro la Pubblica Amministrazione

Aree di attività a rischio diretto

Vengono di seguito elencate le aree di attività della Società che presentano profili di rischio di commissione degli illeciti contro la pubblica amministrazione ricompresi nell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 risultati rilevanti per INTERCONNECTOR (**Par. 1.6.1**):

- Area Amministrativa:

- a) La presentazione in via informatica alla P.A. di istanze e documentazione di supporto, al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo di interesse aziendale, ivi comprese quelle connesse all'erogazione di denaro pubblico (rilascio di licenze o altre autorizzazioni presso la P.A.).
- b) Visite ispettive da parte di autorità di controllo o di vigilanza.
- c) Rapporti con soggetti istituzionali o della P.A., anche di matrice internazionale, deputati a svolgere controlli in merito alla corretta gestione del Progetto Interconnector.

Aree di attività a rischio strumentale

Le attività a rischio strumentale sono definite come tali in quanto, nel loro contesto, non si manifesta concretamente il rischio di consumazione dell'illecito presupposto, è tuttavia possibile che possano verificarsi condotte tali da facilitare od agevolare la condotta criminosa. Possono ad esempio consentire di maturare una provvista economica occulta, idonea a finanziare l'atto corruttivo.

- Area Amministrativa:

- a) Gestione delle attività finanziarie.
- b) Predisposizione delle comunicazioni sociali, della documentazione fiscale e del bilancio.
- c) Amministrazione e gestione di documentazione fiscale, rapporti con uffici di accertamento quali Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.

Documento: Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001
File: INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc
Approvazione: Consiglio di Amministrazione Verbale riunione del: 30.03.2023

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
---	--

d) Selezione del personale.

Valutazione sul grado di pericolo della commissione del reato

Il rischio reato pare sussistere, stante la presenza naturale di una interlocuzione con la Pubblica Amministrazione, nonché la sussistenza di un iter specifico di presentazione di autorizzazioni di esenzione per la fruizione della rete elettrica. Detta attività sono curate e gestite dal personale di INTERCONNECTOR ENERGY, in forza di contratto di corporate service. Per quanto afferisce alla contrattualistica inerente alla costruzione, la gestione e la manutenzione della rete, gli stessi sono vedono come controparte Terna S.p.A., società trasparente ed affidabile, dotata della certificazione ISO 37001, che ne qualifica gli elevati standard operativi in ambito di prevenzione della corruzione.

Il rischio è stato quindi valutato e processato dalla Società, con l'adozione delle adeguate misure di prevenzione.

Procedure applicate

Ai fini della prevenzione della categoria di detti Reati devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi già contenuti nel Codice Etico e nella Parte Generale del presente Modello:

- divieto di tenere comportamenti che integrino i reati in tema di erogazioni pubbliche e diffusione dello stesso verso tutti i dipendenti;
- rispetto della Policy Anticorruzione in relazione ai rapporti con la P.A. al fine di evitare fenomeni di corruzione o comportamenti che possano potenzialmente rivelarsi quali tentativi di corruzione;
- separazione funzionale tra chi gestisce le attività decisionali e chi presenta la documentazione di avanzamento funzionale all'ottenimento dell'erogazione pubblica.
- pubblicità verso l'esterno delle procure attribuite per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra e verifica del rispetto delle stesse da parte dei Destinatari;
- divieto esplicito della richiesta di denaro o altra utilità a terzi.

I processi di gestione degli omaggi (sponsorizzazioni, donazioni, liberalità) rappresentano

Documento: <i>Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001</i>
File: <i>INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc</i>
Approvazione: <i>Consiglio di Amministrazione</i> Verbale riunione del: <i>30.03.2023</i>

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
--	---

possibili canali strumentali attraverso cui potrebbe essere commesso il reato di corruzione. La gestione anomala di tali attività potrebbe costituire un potenziale strumento per la commissione del reato di corruzione verso dipendenti e rappresentanti della P.A., al fine di ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento delle attività della società (ad esempio, per l'acquisizione di ordini o contratti, per l'ottenimento di licenze, ecc.).

La gestione delle prestazioni gratuite, erogate in qualsiasi forma dalla società a titolo di omaggio a favore della clientela o di terzi, si presenta a rischio in quanto possibile strumento di corresponsione di utilità non dovute a pubblici funzionari o a soggetti ad essi collegati.

Facendo poi riferimento ai contratti di sponsorizzazioni, si evidenzia che, in via astratta, un contratto per la fornitura di sponsorizzazioni può essere potenzialmente utilizzato dalla società quale strumento per creare disponibilità occulte.

I processi in analisi possono, inoltre, presentare profili di rischio nell'ipotesi in cui siano sponsorizzati eventi e manifestazioni su indicazione del funzionario pubblico, finalizzati a:

- ottenere privilegi o vantaggi indebiti o non dovuti per la società;
- effettuare donazioni o liberalità a soggetti riconducibili a funzionari pubblici;
- effettuare donazioni o liberalità "falsate" al fine di rendere disponibili somme di denaro/beni utilizzabili per fini corruttivi.

Anche le spese di rappresentanza, infine, costituiscono una delle modalità strumentali attraverso cui può essere commesso il reato di corruzione (ovvero una modalità attraverso cui la società può creare disponibilità occulte). Si pensi al caso della corruzione di un pubblico funzionario mediante il sostenimento di costi ed oneri che la società indica quali spese di rappresentanza (al fine di giustificare il connesso esborso finanziario). Tali spese potrebbero, in tal modo, costituire il potenziale strumento attraverso cui commettere reati di corruzione verso pubblici dipendenti o incaricati di pubblico servizio.

A supporto dei suesposti principi procedurali ed operativi, INTERCONNECTOR fa applicazione di specifiche Procedure, allegate al presente Modello Organizzativo. La Procedure di supporto alla presente sezione di Parte Speciale sono, in particolare:

- 1) PR_01 - Ispezioni e controlli da parte di Autorità di controllo e vigilanza;
- 2) PR_02 - Policy Anticorruzione;
- 3) PR_03 - Nomine, incarichi e assunzioni.

INTERCONNECTOR, come detto per le altre fattispecie, gestisce il rischio di commissione

Documento: <i>Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001</i>
File: <i>INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc</i>
Approvazione: <i>Consiglio di Amministrazione</i> Verbale riunione del: <i>30.03.2023</i>

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
--	---

dei Reati in parola come se potessero essere commessi da proprio personale interno.

Quanto alle attività a rischio esternalizzate è stato stipulato un apposito contratto di *Corporate Services/ Appalto di servizi*, prima della sottoscrizione del quale è stato valutato come idoneo alla prevenzione dei Reati societari il Modello adottato dalla società Provider. Inoltre il personale afferente a INTERCONNECTOR ENERGY è tenuto al rispetto del Modello della Società allorché operi per conto della stessa.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV verifica periodicamente la corretta implementazione delle attività di cui sopra e provvede a segnalare le eventuali inadempienze rispetto al mancato rispetto delle procedure ed i controlli preventivi sopra esposti.

2.1.2 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati societari

Aree di attività a rischio

- Area Amministrativa:

- a) Redazione ed esposizione del bilancio e degli altri documenti contabili.

Si tratta di tutte le attività finalizzate alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, alla redazione ed all'emissione del bilancio civilistico della Società, delle relazioni e di qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società richiesto da disposizioni di legge.

- b) Collaborazione/supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie.

- c) Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale.

Si tratta dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, con riferimento alle attività di controllo che possono essere da questi esercitate e della corretta gestione dei documenti sui quali tali soggetti possono esercitare il controllo sulla base della normativa vigente.

- d) Gestione sociale: gestione dei conferimenti, degli utili, delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale.

Si tratta della gestione degli adempimenti connessi allo svolgimento di operazioni

Documento: <i>Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001</i>
File: <i>INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc</i>
Approvazione: <i>Consiglio di Amministrazione</i> Verbale riunione del: <i>30.03.2023</i>

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
--	---

effettuate sul capitale sociale sia di natura ordinaria, quali ripartizioni degli utili e delle riserve, restituzione dei conferimenti, acquisto di azioni di società terze.

- e) Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali (Assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione).

Si tratta di attività di predisposizione dei documenti necessari per consentire al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea dei Soci di esprimersi sulle materie di propria competenza sottoposte ad approvazione

- f) Rapporti con parti terze.

Le attività di amministrazione, attività fiscale, controllo di gestione, finanza della Società sono gestite da INTERCONNECTOR ENERGY, sulla base del citato contratto di Corporate Services/Appalto di servizi, (allegato e parte integrante del presente Modello come definito nella Parte Generale e nelle premesse della presente Parte Speciale).

Questi processi esternalizzati sono considerati a rischio per i Reati societari e, pertanto, sono qui dettati i protocolli che anche il personale afferente a ENERGY, che fornisce supporto alla Società nella gestione delle attività amministrative, è tenuto ad osservare quando opera per conto di INTERCONNECTOR.

La Valutazione sul grado di pericolo della commissione del Rischio Reato

Il rischio reato appare plausibile e può presentare particolari rilievi o specificità tipiche della propria attività. Il rischio è stato quindi valutato e processato dalla Società, con l'adozione delle adeguate misure di prevenzione.

Procedure applicate

Vengono nel prosieguo indicati i protocolli che i soggetti afferenti ad INTERCONNECTOR sono tenuti ad osservare. Urge evidenziare che, parimenti, le regole operative di seguito indicate dovranno essere osservate dal personale di INTERCONNECTOR ENERGY, allorché opererà in nome e per conto della Società.

La presente sezione prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra

Documento: Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001
File: INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc
Approvazione: Consiglio di Amministrazione Verbale riunione del: 30.03.2023

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
--	---

quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle.

Al fine di impedire la commissione dei reati in parola è previsto l'obbligo a carico dei Destinatari del presente Modello di conoscere e rispettare:

- i principi di *governance* approvati dagli Organi Sociali di INTERCONNECTOR, che rispecchiano le normative applicabili e le *best practices* adottate;
- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Società ed il sistema di controllo di gestione;
- le norme interne inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting;
- le norme interne inerenti l'uso ed il funzionamento del sistema informativo di INTERCONNECTOR in generale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è tassativamente imposto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio d'esercizio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della Società stessa;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti da INTERCONNECTOR;
- osservare l'obbligo, in capo al Responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni relative al bilancio o ad altre comunicazioni sociali, di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse. Nella dichiarazione andrà di volta in volta asseverato ciò che obiettivamente e

Documento: Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001
File: INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc
Approvazione: Consiglio di Amministrazione Verbale riunione del: 30.03.2023

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
--	---

concretamente il soggetto responsabile può dimostrare su base documentale (anche a seguito di verifica *ex post*), sulla base dei dati in suo possesso, evitando, nell'interesse stesso dell'efficacia dei protocolli, affermazioni generali e generiche. Ciò anche al fine di evidenziare la necessità che i protocolli disciplinino efficacemente e conseguentemente responsabilizzino tutti i singoli passaggi di un procedimento che generalmente solo nella sua conclusione incontra un soggetto qualificabile come "Responsabile di funzione";

- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche anche di vigilanza e controllo, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

È inoltre fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione del bilancio d'esercizio, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo quote o azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale stesso;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dell'incaricato della revisione legale dei conti;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile cui è

Documento: Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001
File: INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc
Approvazione: Consiglio di Amministrazione Verbale riunione del: 30.03.2023

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
--	---

soggetta la Società;

- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società.

Inoltre si rendono necessari i seguenti presidi integrativi:

- previsione di riunioni periodiche tra le funzioni preposte al controllo della Società e l'OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *governance*;
- previsione di incontri periodici e/o controlli incrociati in collaborazione tra gli Organismi di Vigilanza delle due società vincolate dal contratto di *Service* in essere;
- trasmissione alle funzioni deputate al controllo della Società, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni degli Organi Sociali o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge.

Procedure specifiche per aree sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nel presente Modello, le Procedure specifiche qui di seguito descritte per le singole aree sensibili.

A. Predisposizione dei bilanci di esercizio, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione)

Le suddette comunicazioni e/o documenti (per esempio bilanci d'esercizio, relazioni trimestrali e semestrali) devono essere redatti in base a specifiche procedure aziendali che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati (esempi: criteri seguiti nella valutazione di poste di bilancio aventi natura estimativa quali i crediti e il loro presumibile valore di realizzo, il fondo rischi ed oneri, il fondo imposte e tasse, ecc.)
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedano incontri e/o scambi di informazioni periodici con eventuali consulenti

Documento: Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001
File: INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc
Approvazione: Consiglio di Amministrazione Verbale riunione del: 30.03.2023

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
--	---

esterni, *outsourcer*, o soggetti già dipendenti di altra società del Gruppo che svolgono attività di gestione della contabilità di INTERCONNECTOR, al fine di verificarne la regolare e costante professionalità nella tenuta della contabilità;

- è prevista almeno una riunione tra la società di revisione, il Collegio Sindacale e l'OdV;
- il bilancio è predisposto condividendo ogni fase della formazione con il Consiglio di Amministrazione (CdA). Il bilancio civilistico, prima della sua approvazione, è sempre condiviso con i membri del CdA che lo hanno sempre e tempestivamente a disposizione. Comunque, viene fornita al CdA, una bozza del bilancio, prima della sua approvazione, sempre con una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in parola;
- la società di revisione incaricata rende un giudizio sul bilancio.

B. Gestione delle operazioni societarie

La gestione delle operazioni societarie è svolta in base a specifiche Procedure aziendali che prevedono:

- la formalizzazione di controlli sul regolare funzionamento delle Assemblee in base allo Statuto della Società;
- controlli sulla trasmissione dei report gestionali economici e finanziari al Consiglio di Amministrazione, sui flussi finanziari;
- controlli sul sistema di comunicazione, anche esterno, in cui si renda manifesto ai principali interlocutori di INTERCONNECTOR, che è stato adottato l'apposito Modello 231/2001 per la prevenzione dei reati previsti dalla norma;
- controlli sul sistema di comunicazione all'esterno delle deleghe e procure e verifica del loro rispetto, sui poteri autorizzativi, conflitti d'interesse e parti correlate;
- controlli sull'attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità Pubbliche secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
- previsione di attività di riporto direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Documento: Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001
File: INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc
Approvazione: Consiglio di Amministrazione Verbale riunione del: 30.03.2023

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
---	--

Presidi in materia di “Corruzione tra privati” e “Istigazione alla corruzione”

INTERCONNECTOR ha adottato una specifica Policy anticorruzione, allegata al presente Modello, in ottica di costante miglioramento delle proprie attività poste a prevenzione dei rischi di corruzione e, più in generale, per la tutela della trasparenza. La Policy anticorruzione si ispira ai best standard esistenti (e.g. ISO 37001:2016).

La presente Policy rappresenta lo strumento principe che INTERCONNECTOR utilizza per contrastare i fenomeni corruttivi, anche tra privati.

La Società, al fine di affrontare il rischio di corruzione e concussione – anche tra privati – prevede a carico dei Destinatari del presente Modello il divieto di:

- dare o promettere denaro o altra utilità a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società clienti o potenziali clienti appartenenti al settore privato;
- assumere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato *ex art. 2635 c.c.*, possano potenzialmente diventarle;
- trovarsi o dare causa a qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti dei propri clienti o potenziali clienti in relazione a quanto previsto dalla suddetta ipotesi di reato.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare prestazioni in favore di outsourcer, consulenti, partner e collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio la promessa di assunzione) a favore dei soggetti di cui all’art. 2635 c.c.;
- proporre benefici economicamente valutabili e privi di una sottesa giustificazione economica.

Inoltre è previsto:

- l’obbligo di disporre di adeguati sistemi e controlli per il reporting;
- l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti in favore di terzi;

Documento: <i>Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001</i>
File: <i>INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc</i>
Approvazione: <i>Consiglio di Amministrazione</i> Verbale riunione del: <i>30.03.2023</i>

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
--	---

- meccanismi di controllo dei pagamenti a più livelli autorizzativi;
- il divieto di fornire omaggi e benefit a terzi;
- il controllo dei flussi finanziari aziendali;
- il controllo della documentazione aziendale con particolare riguardo delle fatture passive;
- la registrazione e la conservazione di tutte le spese sostenute per i clienti, in modo che possano essere successivamente oggetto di verifica;
- rispetto del Codice etico.

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza vigila sul rispetto delle Procedure menzionate nel Modello in questa Parte Speciale, nonché sul rispetto delle ulteriori Procedure operative eventualmente applicate.

È prevista, con cadenza almeno annuale, una riunione tra l'OdV ed il Collegio Sindacale. È altresì previsto lo svolgimento di un confronto con l'OdV della società controparte del contratto di appalto di servizi/corporate service, INTERCONNECTOR ENERGY ITALIA.

2.1.3 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati tributari

Aree di attività a rischio

Le attività di amministrazione, contabilità e finanza della Società sono le attività maggiormente sensibili alla realizzazione dei reati in esame. La Società ha provveduto ad identificare le specifiche aree di rischio:

- Area Amministrativa contabilità, bilancio e adempimenti in materia societaria e tributaria / Tesoreria:

a) Redazione ed esposizione del bilancio e degli altri documenti contabili.

Si tratta di tutte le attività finalizzate alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, alla redazione ed

Documento: Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001
File: INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc
Approvazione: Consiglio di Amministrazione Verbale riunione del: 30.03.2023

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
--	---

all'emissione del bilancio civilistico della Società, delle relazioni e di qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società richiesto da disposizioni di legge.

- b) Gestione degli adempimenti fiscali. Ivi incluso il monitoraggio delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni fiscali e per gli adempimento contributivi inclusi quelli dichiarativi, e gestione delle informazioni fiscalmente rilevanti.
- c) Amministrazione e gestione di documentazione fiscale, rapporti con uffici di accertamento quali Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane.
- d) Rapporti con intermediari e consulenti.
- e) Apertura e/o chiusura e gestione dei c/c bancari;
- f) Gestione degli incassi.
- g) Gestione dei pagamenti.
- h) Gestione della cassa.

Valutazione sul grado di pericolo della commissione del reato

Il rischio reato pare sussistere, in considerazione della rischiosità fiscale connaturata alle attività esercitate da una società non operativa, nella forma di holding, quale è INTERCONNECTOR ITALIA. Il rischio contabile, fiscale e finanziario caratterizza tipicamente questa particolare tipologia di Società, che detiene altresì il controllo delle quote di partecipazione della società Piemonte Savoia S.r.l.

È altresì doveroso premettere che la Società INTERCONNECTOR ENERGY cura la gestione degli aspetti finanziari che coinvolgono, a vari livelli, le società facenti parte del progetto Interconnector, ivi inclusa INTERCONNECTOR ITALIA. Peraltro, INTERCONNECTOR ENERGY cura le seguenti attività possibilmente coinvolte da profili di rischio tributario:

- servizio di tesoreria;
- supporto alla gestione della contabilità generale;
- supporto ai consulenti incaricati della predisposizione dei bilanci di esercizio annuali e infrannuali;
- supporto nell'aggiornamento libri contabili;
- fatturazione attiva;

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
--	---

- supporto attività di pianificazione e conseguente controllo di gestione;
- supporto consulenze amministrative in genere;
- assistenza ai revisori e sindaci;
- supporto consulenze finanziarie.

La Società, pertanto, partendo dall'analisi delle fattispecie penali in questione, e dalle prime indicazioni dottrinali, ha individuato i possibili strumenti di prevenzione degli illeciti passibili di emergere in relazione allo svolgimento delle suesposte attività, considerate a rischio.

Procedure applicate

La categoria dei Reati tributari, direttamente o indirettamente, interessa più processi aziendali.

Come esposto al Par. 1.6.3 della presente Parte Speciale del Modello organizzativo, con Legge 157/2019 di conversione del c.d. decreto fiscale n. 154/2019 sono stati inseriti alcuni reati tributari previsti e disciplinati dal D.lgs. 74/2000. Inoltre, sono state introdotte ulteriori fattispecie di reati tributari dal D.Lgs. 75/2020, normativa di recepimento della Direttiva PIF (Protezione degli Interessi Finanziari dell'Unione Europea).

Di seguito sono indicate le misure di prevenzione, alcune delle quali applicabili anche alle attività svolte da INTERCONNECTOR ENERGY in favore della Società, in forza del contratto di Corporate Service/Appalto di servizi, ed i relativi protocolli implementati dall'organizzazione a presidio degli illeciti presi qui in esame.

Protocolli

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, INTERCONNECTOR ITALIA ha implementato il seguente sistema di protocollo preventivo:

- Esistenza di segregazione di ruoli, compiti e responsabilità tra chi svolge l'attività, chi esegue il controllo e chi autorizza la stessa.
- Esistenza di istruzioni che disciplinano il processo di fatturazione e di emissione e monitoraggio delle note di credito.
- Esistenza di una procedura che prevede il controllo incrociato tra **i)** fattura di acquisto/vendita di beni e servizi (e/o altri documenti di supporto), **ii)** ordine autorizzativo **iii)** prezzo applicato, **iv)** fornitura pervenuta/servizio prestato e **v)**

Documento: Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001
File: INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc
Approvazione: Consiglio di Amministrazione Verbale riunione del: 30.03.2023

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
--	---

destinatario del pagamento/accredito pervenuto.

- Esistenza di controlli sulla congruità e sull'accuratezza e correttezza della fattura ricevuta, preliminarmente alla registrazione della stessa in contabilità.
- Controllo periodico e a campione delle registrazioni contabili.
- Regolare tenuta ed aggiornamento dei registri contabili ai fini civilistici e fiscali a cura del professionista esterno incaricato.
- Formale richiesta ed approvazione per l'emissione delle note di credito.
- Esistenza di presidi che, in relazione alla documentazione contabile, assicurino la tracciabilità degli elementi informativi e delle relative fonti.
- Inclusione nelle norme di comportamento (ad esempio: Codice etico) adottate dall'impresa di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili. Ad esempio: massima collaborazione; completezza e chiarezza delle informazioni fornite; accuratezza dei dati e delle elaborazioni; segnalazione di conflitti di interesse; ecc.
- Svolgimento di attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (norme di legge, sanzioni, principi contabili, ecc.).
- Attività di verifica formali sui dati di bilancio;
- Formale definizione delle modalità di predisposizione, approvazione, trasmissione ai Soci ed agli Organi Sociali e conservazione della documentazione inerente atti e deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
- Sistema di *governance* tale per cui l'alienazione di beni societari prevede più livelli autorizzativi.
- Formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e procure in essere e dei principi normativi e statutari adottati, a porre in essere o a proporre all'Assemblea un'operazione ordinaria o straordinaria, a fronte della verifica preventiva, anche di fattibilità, da parte delle funzioni preposte ed in ogni caso del Responsabile Corporate legale di gruppo.
- Affidamento incarico a terzi, consulenti e intermediari sulla base di criteri oggettivi e trasparenti e compensi stabiliti in linea con i prezzi di mercato dove ci siano prezzi di mercato.
- Verifiche attuate dall'Organo di Controllo e dalla Società di revisione.

Documento: <i>Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001</i>
File: <i>INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc</i>
Approvazione: <i>Consiglio di Amministrazione</i> Verbale riunione del: <i>30.03.2023</i>

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
---	--

Vengono altresì adottati, in relazione alla **Tesoreria**, i seguenti Protocolli di prevenzione:

- Esistenza di segregazione di ruoli, compiti e responsabilità tra chi svolge l'attività, chi esegue il controllo e chi autorizza la stessa.
- Formale autorizzazione, da parte di adeguati livelli organizzativi e nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, per l'apertura dei conti bancari e postali, richiesta di linee di affidamento o decisioni di accensione di finanziamenti o qualsiasi altra operazione.
- Esistenza di regole formalizzate a disciplina del processo di gestione degli incassi.
- Verifiche finalizzate ad accertarsi di non ricevere incassi da c/c di istituti di credito con sede in paradisi fiscali.
- Esistenza di regole formalizzate a disciplina del processo di gestione dei pagamenti.
- Formale autorizzazione al pagamento della fattura.
- Previsione di controlli preventivi specifici in merito alla gestione dei pagamenti, come ad esempio, la verifica della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e della regolarità dei pagamenti (con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni).
- Formale verifica di corretta compilazione del Modulo F24.
- Controllo nella predisposizione del Bilancio da parte di professionista terzo ed incaricato dei flussi informativi e verifica della completezza delle informazioni;
- Tracciabilità della documentazione relativa a costi e spese particolari che permettono l'ottenimento di crediti di imposta/agevolazioni fiscali in capo alla società.
- Autorizzazione del pagamento nel rispetto delle deleghe e procure in essere.
- Formale riconciliazione degli incassi e dei pagamenti.
- Esistenza di regole formalizzate per la gestione della cassa. In particolare:
 - a) previsione/formale definizione di livelli autorizzativi specifici, nell'ambito di ciascuna fase operativa del processo di gestione delle casse aziendali;
 - b) identificazione delle operazioni processabili per cassa;

Documento: <i>Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001</i>
File: <i>INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc</i>
Approvazione: <i>Consiglio di Amministrazione</i> Verbale riunione del: <i>30.03.2023</i>

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
--	---

- c) conte fisiche e riconciliazioni periodiche;
- d) autorizzazione delle persone incaricate di effettuare le operazioni per contanti.
- Formali attività di verifica sul rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti.

Quanto alla fase di Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere, si applicano i principi di seguito descritti.

- la definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti;
- modalità operative e di controllo del processo in oggetto;
- livelli autorizzativi interni del Progetto di Bilancio;
- l'identificazione chiara e completa dei dati e delle notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alla Direzione/Funzione responsabile della redazione del bilancio (Funzione Accounting);
- che ogni modifica ai dati contabili debba essere concordata anche con la funzione che li ha generati;
- che siano portate a conoscenza del personale coinvolto in attività di formazione/redazione del bilancio norme che definiscono con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste del bilancio e le modalità operative per la loro contabilizzazione;
- la messa a disposizione della bozza del bilancio a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione tempestivamente rispetto alla riunione per l'approvazione dello stesso, nel rispetto dei tempi previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio;
- che sia predisposto un programma di formazione di base rivolto a tutte le funzioni organizzative coinvolte nella produzione di informazioni necessarie alla redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio;
- la previsione di almeno una riunione con la Società di Revisione e l'Organismo di Vigilanza prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, con stesura del relativo verbale;
- la responsabilità, a cura della Funzione competente, di procedere alla verifica di ogni operazione avente rilevanza economica, finanziaria o patrimoniale e di garantire l'esistenza, a fronte di ogni registrazione contabile, di adeguati supporti documentali;

Documento: Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001
File: INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc
Approvazione: Consiglio di Amministrazione Verbale riunione del: 30.03.2023

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
--	---

- la modalità di archiviazione della documentazione rilevante prodotta.

Tracciabilità: lo standard richiede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate ed archiviate presso la Direzione Accounting Finance and Tax.

Segregazione dei compiti: lo standard richiede l'esistenza di segregazione dei compiti tra le Funzioni che predispongono i dati contabili e predispongono il bilancio e le Funzioni che ne verificano la veridicità prima della sua approvazione.

Ruoli e responsabilità: lo standard richiede che siano assegnati ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi del processo sensibile

Codice Etico: lo standard richiede che il Codice Etico adottato dalla Società preveda specifiche norme comportamentali per i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione/redazione del bilancio di esercizio (es.: massima collaborazione; completezza e chiarezza delle informazioni fornite; accuratezza dei dati e delle elaborazioni, ecc.).

Per quanto afferisce alla Gestione sociale, ossia alla gestione dei conferimenti, degli utili, delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale, si applicano i seguenti principi operativi:

Documentazione: lo standard concerne la predisposizione di adeguata giustificazione, documentazione e archiviazione della documentazione relativa al rispetto di tutti gli adempimenti legislativi richiesti per la gestione delle operazioni sul patrimonio della società nonché di eventuali modifiche apportate al progetto di bilancio/situazioni contabili infrannuali da parte del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento agli utili ed alle riserve.

Tracciabilità: Il processo prevede che le principali fasi del processo in oggetto siano opportunamente documentate ed archiviate presso gli Uffici competenti (ad esempio: delibere del CdA, ecc.).

Segregazione dei compiti: lo standard di controllo prevede che il processo in oggetto sia condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra chi propone le operazioni sociali e chi le verifica ed autorizza.

Ruoli e responsabilità: lo standard richiede che siano assegnati ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi del processo sensibile

Codice Etico: lo standard concerne la previsione di regole per la gestione dei conferimenti, degli utili, delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale.

Vengono altresì adottati i seguenti principi in ambito di gestione **dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione**, la Società di Revisione:

Documento: Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001
File: INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc
Approvazione: Consiglio di Amministrazione Verbale riunione del: 30.03.2023

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
--	---

- definizione dei ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti;
- conferimento dell'incarico alla Società di Revisione o dell'Amministratore Unico da parte del Consiglio di Amministrazione;
- gestione e svolgimento degli incontri periodici con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione;
- l'obbligo, in capo al personale della Società, di prestare la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con la Società di Revisione e con il Collegio Sindacale;
- flussi informativi fra i vari Organi societari e l'Alta Direzione e/o l'OdV;
- la modalità di conservazione della documentazione rilevante.

Tracciabilità: lo standard richiede che i principali rapporti con la Società di Revisione ed il Collegio Sindacale debbano essere opportunamente documentati ed archiviati presso gli uffici competenti, così come eventuali richieste di documentazione o rilievi.

Segregazione dei compiti: lo standard richiede che esista segregazione tra chi si occupa della predisposizione della documentazione da fornire al Collegio Sindacale o alla Società di Revisione e chi ne autorizza l'invio.

Ruoli e responsabilità: lo standard richiede che siano assegnati ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi del processo sensibile (es. raccolta o fornitura delle informazioni da inviare alla Società di Revisione / Collegio Sindacale, controllo in merito alla correttezza della documentazione / informazioni raccolte).

Flussi informativi: lo standard richiede la trasmissione all'Organismo di Vigilanza di:

- comunicazioni della Società di Revisione a cui sia stato affidato l'esercizio del controllo contabile;
- comunicazioni di qualsiasi incarico conferito alla Società di Revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio.

Codice Etico: lo standard prevede la formalizzazione di direttive/norme comportamentali che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti tra il Collegio Sindacale e la società di revisione. Inoltre, tali norme devono anche prevedere che il Responsabile della Funzione competente garantisca, nell'ambito della documentazione prodotta dalla propria Funzione, la completezza, l'inerenza e la correttezza della documentazione fornita alla Società di Revisione.

A supporto dei suesposti principi procedurali ed operativi, INTERCONNECTOR fa applicazione di specifiche Procedure, allegate al presente Modello Organizzativo. Le Procedure di supporto alla presente sezione di Parte Speciale sono, in particolare:

Documento: Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001
File: INTERCONNECTOR MOG 231 PARTE SPECIALE.doc
Approvazione: Consiglio di Amministrazione Verbale riunione del: 30.03.2023

<p style="text-align: center;">INTERCONNECTOR ITALIA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE</p>	<p style="text-align: center;">PS Rev. n. 1</p>
--	---

- 1) PR_04 - Conservazione documentazione contabile e finanziaria;
- 2) PR_06 - Gestione risorse finanziarie;
- 3) PR_07 - Policy antiriciclaggio;
- 4) PR_08 - Chiusure contabili e formazione del bilancio

Controlli OdV

L'OdV dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte. In particolare:

- Controllo periodico sul rispetto delle deleghe e delle procure in essere.
- Condivisione delle attività di controllo incrociato con l'Organismo di Vigilanza nominato da INTERCONNECTOR ENERGY, per garantire la funzionalità dei controlli operati sulle attività di cui al contratto di Corporate Service in vigore.
- Controllo a campione sulla regolarità della gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo.
- Verifica sulla regolare e corretta tenuta della contabilità con controllo a campione.
- Verifica sull'approvazione del bilancio e disamina delle relative note integrative.
- Verifica sugli eventuali incarichi affidati a terzi (consulenti) per la parte di contrattualistica e pagamento.
- Confronto annuale con i componenti dell'Organo di Controllo in carica;
- Controllo a campione sulla gestione di alcuni aspetti fiscali (compilazione modello F24, gestione crediti d'imposta, disamina su eventuali contestazioni dell'Agenzia delle Entrate).
- Disamina di eventuali segnalazioni giunte all'OdV in tale ambito di attività.